



valutato che di conseguenza è presumibile un fortissimo impegno delle strutture territoriali delle parti per assistere le aziende ed i lavoratori con rischi di effetti negativi sull'accesso agli ammortizzatori sociali;

visto che gli accordi interconfederali regionali del 22 giugno 1995 e del 21 settembre 2009 hanno previsto modalità di intervento delle associazioni artigiane e delle OOSS in merito all'accesso alle prestazioni di sussidio crisi area settore;

considerato che è esigenza comune produrre una semplificazione delle procedure in atto, limitata nel tempo, al fine di garantire una linearità nel processo di contatto con i dipendenti coinvolti nelle sospensioni per mancanza di lavoro.

valutato che l'accordo interconfederale del 15 dicembre 2008 ha previsto una quota annua di € 30,00 annua per dipendente destinata agli interventi per le sospensioni per mancanza di lavoro, comprensiva degli interventi previsti nel primo livello a favore dei disoccupati;

vista la necessità di adeguare le modalità di richiesta della prestazione EBAV, coordinandola con l'indennità di disoccupazione ed il successivo accesso alla CIG in deroga sulla base della disponibilità finanziaria dei fondi categoriali

Le parti sopra costituite hanno raggiunto la seguente intesa:

#### **A) PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE EBAV E PER L'ACCESSO ALL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE**

##### **1) SFERA DI APPLICAZIONE**

Tale intesa regola le procedure di consultazione tra l'impresa artigiana, esclusa dal campo di applicazione della CIGO ed in regola con le contribuzioni ad EBAV, coinvolta in periodi di mancanza di lavoro riconducibili alle fattispecie di legge, e le OOSS dei lavoratori. La procedura riguarda esclusivamente i periodi di sospensione in cui è previsto all'intervento del sussidio EBAV e, ricorrendo i presupposti, della DS.

##### **2) ESCLUSIONI**

Sono escluse tutte le sospensioni per mancanza di lavoro degli apprendisti del settore edile per le quali si è provveduto ad una disciplina categoriale, data la specificità dell'intervento da parte delle Casse edili artigiane.

##### **3) DECORRENZA E DURATA**

La presente intesa entra in vigore il 1 gennaio 2010 e cesserà, salvo diversa disposizione delle parti stipulanti, il 31 dicembre 2010.

##### **4) RUOLO DELLE PARTI SOCIALI NELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE**

Sulla base dell'accordo interconfederale del 21 settembre 2009, le parti confermano che nella procedura di consultazione per le sospensioni per mancanza di lavoro, lavoratori ed azienda siano rispettivamente assistiti dalle OOSS e dalla O.A. provinciale.

*[Handwritten signatures and initials]*

Al fine di contenere al minimo le incombenze ed i tempi procedurali necessari a realizzare tali interventi, mantenendo nel contempo adeguata assistenza sociale e adeguato ruolo sindacale nella gestione di questa cruciale fase congiunturale, anche salvaguardando le esperienze già in essere, il ruolo delle Parti nella procedura in questione si realizzerà limitatamente all'anno 2010 come segue: le OOA provvederanno all'avvio della procedura trasmettendo alle OOS e all'Ebav le comunicazioni delle aziende, per le quali opereranno il monitoraggio del numero totale per settore e quantità di lavoratori coinvolti;

le OOS provvederanno all'assistenza dei lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella fase di consulenza e di inoltro delle domande di sussidio.

Solo per le aziende che hanno ricorso ad ammortizzatori sociali nel corso del 2009, la fase di consultazione sindacale si intende esperita in mancanza della risposta e quindi dell'intervento delle OOS. Anche in questo caso le OOS attiveranno comunque la successiva fase di consulenza ed inoltro delle domande di sussidio.

#### 5) MODALITA' OPERATIVE

- a) Qualora l'azienda artigiana ravvisi la necessità di attuare una sospensione per mancanza di lavoro ne darà comunicazione all'associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato, tramite l'allegato 1, di norma **12** giorni prima dell'inizio della sospensione, per l'avvio della relativa procedura. Tale invio può essere effettuato tramite lettera AR, fax ovvero posta elettronica. L'azienda non associata invierà tale comunicazione ad una delle associazioni artigiane presenti in provincia cui conferisce mandato.
- b) L'associazione provinciale, di norma entro **5** giorni dal ricevimento della richiesta, informerà della stessa, tramite mail o fax, le OOS, specificando quale/i organizzazione/i sindacale/i ha eventualmente stipulato un accordo di accesso agli ammortizzatori sociali per la stessa azienda nel corso del 2009. L'Associazione trasmetterà anche all'Ebav copia della richiesta.
- c) Solo nel caso di aziende che hanno avuto accesso ad ammortizzatori sociali nel corso del 2009, qualora le OOS, entro i **7** giorni successivi all'informativa, e comunque prima dell'avvio della sospensione, non procedano a realizzare specifica intesa sindacale sulla base degli accordi interconfederali regionali richiamati in premessa, le aziende potranno procedere alla sospensione consegnando ad ogni dipendente interessato l'allegato 1 a mezzo raccomandata AR ovvero raccomandata a mano.

Le imprese che non hanno avuto accesso ad ammortizzatori sociali nel 2009 continueranno a realizzare una specifica intesa sindacale dei lavoratori.

- d) I lavoratori si presenteranno quanto prima, comunque non oltre 10 giorni dalla data di inizio della sospensione, presso lo sportello EBAV delle OOS per l'inoltro delle domande di sussidio portando con sé copia dell'allegato 1 o copia dell'accordo sindacale. A questo proposito si richiama l'art.8 dell'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 (protocollo sull'assetto delle relazioni sindacali) in cui, a modifica delle precedenti pattuizioni, la raccolta delle richieste di sussidio per la crisi area settore è di competenza esclusiva degli sportelli ebav delle organizzazioni sindacali.
- e) Appena espletata la procedura l'azienda provvederà, se del caso tramite lo Studio/servizio di tenuta libri paga, ai relativi adempimenti amministrativi necessari per consentire la liquidazione ai dipendenti dei predetti sussidi.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

#### 6) EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Nei periodi di sospensione per mancanza di lavoro, comunicati secondo le precedenti procedure, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione o del contratto, se in data anteriore. Per i periodi non lavorati non matura la retribuzione diretta e/o differita ma i dipendenti, in possesso dei previsti requisiti, possono accedere alla "indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi" ed ai sussidi Ebav.

Durante i periodi di sospensione, seppur fissati in termini continuativi, i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

#### 7) ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO AD ENTE BILATERALE

Sulla base dell'art. 19 legge 2/09, sono esclusi dal contributo EBAV i lavoratori stagionali (non aventi diritto), i lavoratori a domicilio ed i lavoratori a part time verticale durante il periodo di assenza programmata.

#### 8) PROCEDURA PER LE RICHIESTE AD EBAV

La domanda di sospensione (o documentazione equivalente) va presentata ad Ebav dal dipendente per il tramite degli sportelli di CGIL CISL UIL entro 20 giorni dall'inizio della sospensione sulla base di apposita modulistica predisposta da EBAV. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di sospensione l'impresa invierà ad EBAV la comunicazione delle eventuali riprese lavorative (ovvero la comunicazione dell'integrale utilizzo del periodo richiesto) con le modalità stabilite dall'ente.

Sulla base della documentazione inviata dall'impresa all'inizio della sospensione, EBAV impegnerà l'ammontare relativo sull'apposito fondo di categoria e disporrà il pagamento di quanto spettante.

Le parti invitano l'ente bilaterale a sviluppare intese con gli enti/istituti pubblici preposti al fine di produrre una modulistica omogenea ed una acquisizione automatica dei dati già raccolti da detti enti/istituti evitando in tal modo una sovrapposizione di adempimenti a carico delle imprese e dei lavoratori.

### B) ACCESSO NEL 2010 AL CONTRIBUTO EBAV PER SOSPENSIONI

Sulla base della ricognizione operata sulla consistenza dei fondi categoriali le parti ritengono che possano essere erogate le prestazioni EBAV in maniera diversificata per settore secondo la seguente cronologia che indica il termine ultimo di pagamento della predetta prestazione da parte dell'Ente

*Acconciatura, Alimentazione, autotrasporto, grafici, marmo, odontotecnici, panificatori imprese di pulizia, settori scoperti:* la prestazione sarà erogata da EBAV nella durata massima di 90 giorni per dipendente per tutto l'anno 2010

*Pulitintolavanderie, Concia, Metalmeccanici, Legno, Vetro, Chimica:* la prestazione sarà erogata da EBAV, nella durata massima di 90 giorni per dipendente nel periodo dal 1 gennaio sino al 31 marzo 2010

*TAC:* la prestazione EBAV sarà erogata nella durata massima di 59 giorni per dipendente nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 28 febbraio 2010.



*Ceramica, Orafi e Occhialeria*: la prestazione EBAV sarà erogata nel termine massimo di 45 giorni per dipendente nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 14 febbraio 2010.

2) Potranno essere presentate domande ad EBAV per periodi di sospensione fino al termine ultimo sopradescritto.

3) I periodi sopraindicati, che riguardano anche la prestazione rivolta agli apprendisti prevista dall'art. 19 co. c) della legge 2/09, si intendono confermati se entro il 31 gennaio 2010 non interverrà diverso accordo tra le parti.

### C) ACCESSO ALLA CIG IN DEROGA 2010

1) A partire dal giorno successivo ai termini stabiliti al precedente punto b), le imprese per i dipendenti aventi i requisiti potranno accedere alla CIG in deroga 2010.

2) Le parti recepiscono come indicazione valida per l'anno 2010 il punto 5 e 7 dell'accordo Regione parti sociali del 30 marzo 2009 sull'intreccio tra DS e CIG in deroga: in tal senso al verificarsi dell'utilizzo della CIG in deroga per un singolo lavoratore, l'impresa potrà presentare la relativa domanda per gli altri lavoratori anche nel caso in cui questi non abbiano ancora esaurito i periodi di tutela previsti dall'art. 19 della legge 2/09 e successive modificazioni.

3) Vengono qui esplicitamente richiamati gli accordi del 20 e del 23 aprile 2009 sulle procedure di consultazione nell'artigianato per il ricorso alla CIG in deroga ed alle prestazioni destinate alle imprese in materia di CIG in deroga

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

CGIL VENETO

CNA DEL VENETO

CISL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

UIL VENETO

**ALLEGATO I)**

Mod. SOSP 2010

Alla ASSOCIAZIONE ARTIGIANA PROVINCIALE  
(e-mail, fax o Racc.)

**Comunicazione in data ..... di intervento di sospensione per mancanza di lavoro.**

**L'impresa artigiana** .....  
sita a ..... in via ..... n° .....  
tel ..... fax ..... Partita Iva .....  
che ..... svolge ..... l'attività ..... di .....  
contratto collettivo applicato: .....

**in regola con i versamenti Ebav** e con il seguente organico aziendale:

- operai \_\_\_\_\_
- apprendisti \_\_\_\_\_
- impiegati, quadri \_\_\_\_\_
- contratti di inserimento \_\_\_\_\_

**ai sensi dell'Accordo Regionale del ..... e del DM 19.05.09, visto il perdurare della situazione di crisi, al fine di evitare licenziamenti per riduzione di personale, comunica di attivare la sospensione per mancanza di lavoro dei propri dipendenti, senza decorrenza di retribuzione diretta e/o differita, con possibilità per gli stessi, se in possesso dei previsti requisiti, di richiedere sussidi all'INPS e all'Ebav per le giornate non lavorate nei rispettivi periodi di sospensione come sotto specificati, dichiarando che risultano fruiti/programmati gli istituti contrattuali di flessibilità (permessi, banca ore ..) coerentemente con le date di inizio di tali periodi.**

La scrivente richiede all'Associazione Artigiana Provinciale di provvedere all'avvio della relativa procedura (informativa alle OOSS e all'Ebav), dichiarando di:

**A) aver già ricorso alla sospensione o cigs in deroga nel corso del 2009** (Accordo sindacale del ..... stipulato con ..... della ..... ovvero invio della comunicazione alle ooss in data .....) e pertanto può accedere alla procedura semplificata **consegnando ad ogni dipendente copia della presente comunicazione** (con Racc. AR/a mano).

**B) non aver ricorso alla sospensione o cigs in deroga nel corso del 2009** e pertanto richiede la **consultazione sindacale** per la stipula del relativo accordo tramite la sottoscrizione delle ooss.

La scrivente consegna ai lavoratori apposita nota informativa e informa lo Studio/Ufficio che ne tiene i libri paga affinché provveda ai relativi adempimenti previsti (Studio/Ufficio ..... tel ..... sede .....)

**Privacy** : la scrivente azienda, se non associata all'associazione artigiana destinataria della presente, allega apposita nota informativa finalizzata a consentire alla stessa destinataria di trattare i dati qui indicati, ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003, per le finalità e per le operazioni connesse e collegate al perfezionamento dell'iter sindacale e al relativo monitoraggio previsti dall'Accordo Regionale.

Titolare/legale rappresentante .....

LA DITTA (timbro e firma)

*Y. ...* *M. ...* *A. ...* *R. ...* *P. ...* *R. ...*

Entro i seguenti periodi i lavoratori sono a disposizione per il rientro al lavoro anche per singole giornate.

(NOME E COGNOME) (Qualifica: I, O, Ap) (PERIODO DI SOSPENSIONE) (FIRMA per ricevuta)

fronte

7.1.18 M. A. Di Bi

Rizzo

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
**In caso di procedura B) con accordo in sede sindacale ex art. 411 cpc:**

I lavoratori sopra indicati, avendo conferito mandato agli operatori sindacali

CGIL sig. ....

CISL sig. ....

UIL sig. ....

di assisterli riguardo alla presente comunicazione aziendale, dichiarano di accettarne i contenuti, nulla escluso, rinunciando ad ogni emolumento retributivo inerente alle giornate non lavorate durante il periodo di sospensione, a fronte della conservazione del posto di lavoro per il medesimo periodo, e di rinunciare pertanto ad ogni pretesa sugli stessi emolumenti in qualsivoglia sede.

Il presente verbale è redatto ai sensi e per gli effetti degli art. 2113 c.c. ultimo c., 410, 411 e seguenti c.p.c.; le parti si danno atto che sono state rispettate le procedure conciliative di cui al vigente CCNL/CCRL di categoria.

**Letto, confermato e sottoscritto in data .....**

La ditta

le OOSS

i lavoratori

*retro*

*Y. ...*

*Alto ...*

*leri*

*Pino*